

## ALLEGATO "A1"

*"Progetto di coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia in  
località C.na dei Frati"*

*COMUNE DI CAVOUR (TO)*

## **PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE ED IL RECUPERO AMBIENTALE**

*PROPONENTE: BETON S.p.A*

## **0. ELABORATI PROGETTUALI**

Fanno complessivamente parte integrante del progetto i seguenti elaborati:

### **Relazioni progettuali**

- 1a: Relazione tecnica ex l.r. 69/78 (09/12/2008)
- 1b: Relazione geologica e geotecnica (21/07/2008)
- 1b/I: Relazione geologica e geotecnica (12/06/2009)
- 1c: Relazione idraulica (09/12/2008)
- 1c/I: studio compatibilità idraulica (12/06/2009)
- 1e: studio di impatto ambientale (09/12/2008)
- 1e/I: studio di impatto ambientale (12/06/2009)
- 1f: Sintesi in linguaggio non tecnico (09/12/2008)
- 1g/I: Relazione agronomica (12/06/2009)
- 1h/I: piano gestione rifiuti (12/06/2009)
- valutazione previsionale impatto acustico (dicembre 2008)

### **Tavole**

- Tavola 2: carta dei vincoli (09/12/2008)
- Tavola 3: carta dei vincoli scala 1:5000 (09/12/2008)
- Tavola 4: Documentazione fotografica (09/12/2008)
- Tavola 6: carta uso attuale dei suoli (09/12/2008)
- Tavola 7: carta vegetazionale (09/12/2008)
- Tavola 7/I: carta vegetazionale (12/06/2009)
- Tavola 8: planimetria catastale (09/12/2008)
- Tavola 9: planimetria stato di fatto area oggetto d'intervento rilievo plano-altimetrico (09/12/2008)
- Tavola 9/I: planimetria plano-altimetrica, stato di fatto dell'area oggetto d'intervento e del torrente Pellice aggiornata in data 15/04/2009 (12/06/2009)
- Tavola 10: planimetria lotti di coltivazione (09/12/2008)
- Tavola 11: planimetria stato finale a seguito del ripristino ambientale (09/12/2008)
- Tavola 11/b: planimetria - CTR (12/06/2009)
- Tavola 12: sezioni stato di fatto e di scavo in progetto (09/12/2008)
- Tavola 12/I: sezioni stato di fatto e di scavo in progetto, dell'area di cava e del torrente Pellice in data febbraio 2008 ed aggiornate in data 15/04/2009 (12/06/2009)
- Tavola 13: sezioni idrauliche torrente Pellice (09/12/2008)
- Tavola 13/I: planimetria di rilievo con individuazione sezioni di verifica e delle aree invase dalle acque del torrente Pellice per vari tempi di ritorno , aggiornata in data 15/04/2009 (12/06/2009)
- Tavola 14: sezioni sistemazione e ripristino finali (09/12/2008)

- Tavola 14/I: sezioni idrauliche di verifica con indicazione dei livelli di piena, rilievo in data 15/04/2009 sovrapposizione rilievo febbraio 2008 (12/06/2009)
- Tavola 15: schema dell'evoluzione temporale della coltivazione di cava (09/12/2008)
- Tavola 15/I: sezioni schema dell'evoluzione temporale della coltivazione e dei lotti (12/06/2009)
- Tavola 16: viabilità per movimentazione materiale di cava (09/12/2008)
- Tavola 17/I: cronoprogramma di coltivazione cava autorizzata (A) e cava oggetto di nuova autorizzazione (B). viabilità interna fasi di coltivazione- ripristino ambientale superficie lotti (12/06/2009)
- Tavola 18/I: planimetria individuazione canali irrigui prima e dopo l'intervento, planimetrie programma degli spostamenti provvisori durante l'attività di cava dei fossi irrigui e progetto dei fossi di regimazione acque meteoriche (12/06/2009)
- Tavola 19/I: planimetrie stato finale a seguito di ripristino ambientale con posizionamento essenze arboree e arbustive (12/06/2009)

## **1. PRESCRIZIONI AMMINISTRATIVE**

1. L'Autorizzazione Comunale ai sensi della l.r. 69/78 dovrà essere rilasciata per un periodo massimo di 7 anni.
2. L'esecuzione dei lavori di coltivazione sia autorizzata nei mappali censiti al Catasto Terreni del Comune di Cavour, richiesti dalla Ditta istante e indicati nella Tavola n. 8: (planimetria catastale - 09/12/2008);
3. L'area di cava sia recintata ove possibile e sia impedito in ogni caso l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del DPR n.128/1959;
4. Durante la coltivazione siano mantenute le distanze previste dall'art.891 del Codice Civile;
5. Siano posti capisaldi quotati in numero non inferiore a 6 ubicando i medesimi in posizione idonea per consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori di scavo, entro 30 giorni dall'autorizzazione dovrà essere trasmessa al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino e alle Amministrazioni Comunali, planimetria con l'esatta ubicazione e le monografie di ogni caposaldo;
6. Nessun lavoro di coltivazione dovrà essere eseguito al di fuori delle aree e delle quote assolute indicate negli elaborati cartografici allegati all'istanza presentata dalla ditta; in ogni caso la massima profondità dello scavo dovrà essere mantenuta almeno 1 m al di sopra del livello di massima escursione della falda freatica;
7. L'area di scavo effettivo non dovrà in nessun punto essere a distanza inferiore di 50 m dalla linea individuata quale fascia B di progetto nella cartografia del PAI

## **2. PRESCRIZIONI PER LA COLTIVAZIONE**

8. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle

prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale.

9. La coltivazione sia attuata procedendo per ribassi successivi nel rispetto delle distanze di salvaguardia e del cronoprogramma previsto in progetto; la scopertura del terreno vegetale, i lavori di scavo e di riempimento devono procedere per fasi successive, come indicato in progetto, al fine di limitare gli effetti negativi sul paesaggio e consentire un più sollecito recupero ambientale;
10. La volumetria totale estratta da tutta l'area individuata nella tavola 17/I, non superi i 385.600 m<sup>3</sup>;
11. Le scarpate durante la coltivazione dovranno presentare inclinazione non superiore a 30° sessagesimali e dovranno essere realizzate con materiale in posto, senza riporto di materiali rimaneggiati;
12. Sia assicurato durante, ed al termine della coltivazione, il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante apposite canalette di scolo, fossi irrigui e pozzetti, secondo quanto indicato in progetto (Tavola 18/I del 12/06/09), al fine anche di impedirne il ruscellamento all'interno dell'area di cava, dove lo strato di terreno filtrante risulterà ridotto;
13. Sia mantenuta l'efficienza dei recettori finali di raccolta delle acque di scolo, inoltre dovrà essere garantita la funzionalità irrigua durante e dopo la coltivazione nei confronti dei fondi circostanti;
14. Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto efficace nel tempo attraverso costanti manutenzioni, sia durante le operazioni di coltivazione, sia a seguito del recupero ambientale.
15. Venga impiegata, ai fini dell'attività estrattiva, la viabilità di accesso individuata nella Tavola n.16;
16. In fase di coltivazione dovranno essere adottate tutte le misure previste dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle polveri; in particolare, il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava dovranno costantemente essere umidificate secondo quanto disposto dal D.P.R. n.128/1959;
17. Dovranno essere evitate con l'adozione di opportuni protocolli di sicurezza, movimentazioni e/o attività che possano causare lo sversamento sul terreno di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro). In caso d'incidente il terreno interessato dallo sversamento dovrà essere immediatamente rimosso e trasportato ad idonei impianti di smaltimento;
18. La coltivazione avvenga per il resto come da progetto presentato ferme restando le prescrizioni contenute nel presente parere;
19. La gestione dei rifiuti di estrazione dovrà avvenire come indicato nel Piano di gestione allegato e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2008.
20. In particolare lo stoccaggio degli scarti dell'attività estrattiva e del terreno vegetale dovrà soddisfare i seguenti requisiti:
  - essere effettuato sulle aree individuate in Tavola 17/I,
  - avvenire in cumuli con le caratteristiche dimensionali indicate in progetto (Tavola 17/I),
  - sia previsto un cordolo alla base dei cumuli per la raccolta delle acque ruscellanti,
  - sui cumuli di terreno vegetale siano eseguite semine protettive e periodiche bagnature,
  - per il terreno vegetale accantonato e da rimettere in sito, deve essere rispettato il cronoprogramma di scavo, riempimento e recupero, in progetto, secondo in cui il terreno deve rimanere stoccato per un periodo inferiore ai tre anni;

21. Il riempimento con terre e rocce da scavo, previsto in progetto, oppure con materiali di scarto di estrazione e limi dell'impianto, non riutilizzabili in altro modo, dovrà essere effettuato nel rispetto previsto dall'art.186 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
22. Per il riempimento dello scavo si dovrà procedere dal basso verso l'alto, fino alle quote e secondo le modalità previste in progetto, con granulometrie decrescenti al fine di ottenere una struttura idonea per il riporto del terreno vegetale ed il successivo riutilizzo;
23. Il materiale da ritombamento dovrà essere compattato, bagnato, mantenuto in quiete per assicurare l'assestamento della massa, infine spianato e modellato per evitare la formazione di avvallamenti. Concluse queste operazioni, potrà essere ricostituita la copertura pedologica. Lo strato superiore del cumulo di inerti dovrà essere costituito da materiale con coefficiente di permeabilità, tale da evitare che nel suolo si formino di ristagni idrici sottosuperficiali o drenaggio interno eccessivamente rapido. Il terreno dovrà essere ridistribuito livellando e modellando la superficie per ripristinare favorevoli condizioni di drenaggio idrico superficiale, evitando la formazione di buche e contropendenze con ristagni d'acqua;
24. L'utilizzo di terre e rocce da scavo ai fini del riempimento della cava potrà essere effettuato solo con materiali che posseggano i requisiti previsti dal vigente art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. In particolare, nell'ambito di ogni intervento edilizio da cui si produrranno terre e rocce da scavo, è necessario che il proponente o l'appaltatore presentino al Comune territorialmente competente tutte le informazioni previste dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06, indicando come sito di destinazione quello della cava in esame; I Comuni dovranno verificare il rispetto delle specifiche CSC definite nell'allegato 5 al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel caso in esame, per i terreni ad uso "agricolo", valgono ancora i limiti imposti dalla deliberazione Consiglio del regionale n. 1005-4351 dell' 8 marzo 1995 "Linee guida per interventi di bonifica di terreni contaminati".
25. Resta inteso che le terre e rocce da scavo che non soddisfano tutti i requisiti indicati dall'art. 186 del D.Lgs. 152/06 sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
26. Si rammenta l'ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rischio sismico (legge 64/1974 e successive modifiche ed integrazioni) qualora strutture ed opere previste nei progetti siano soggette a specifici adempimenti;
27. E' fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali, anche sulla base delle risultanze delle eventuali verifiche di compatibilità dei Piani Regolatori Generali con il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, in riferimento all'art. 18 delle "Norme di Attuazione" del PAI e alla D.G.R. n. 1-8753 del 18.03.03;

### **3. PRESCRIZIONI PER IL RECUPERO AMBIENTALE**

28. La coltre di terreno vegetale sia accantonata in fase di scavo, e venga rimesso in sito, nel più breve tempo possibile secondo il cronoprogramma previsto, eventualmente integrato con materiale ammendante organico, con una potenza minima di 50 cm (misurata dopo assestamento);
29. In particolare lo stoccaggio del terreno vegetale dovrà essere eseguito secondo le modalità di cui al precedente punto 19;
30. Si provveda a sistemare il fronte di cava con andamento regolare ed in condizioni di stabilità;

31. Al termine della coltivazione e del riempimento in progetto, il piazzale di cava risultante venga riutilizzato ai fini agricoli e sia preparato per le successive semine o impianti (lavorazioni, ammendamenti, concimazioni, preparazione di buche per l'impianto ecc...); a tal fine siano ripristinate le funzionalità irrigue in tutta l'area come previsto in progetto;
32. **Entro il primo biennio di coltivazione** siano messe a dimora le specie arboree nei pressi della cascina dei Frati, indicate nella Tavola 19/I; le restanti piantumazioni essenze arboree ed arbustive lungo la strada in terra siano realizzate entro la fine del progetto di coltivazione;
33. Tutte le piante dovranno essere messe a dimora seguendo le modalità di esecuzione previste in progetto e comunque secondo le buone norme della tecnica agronomico forestale;
34. Negli interventi di recupero ambientale deve essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D.M. n. 86 del 19/04/99, al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
35. Al termine della fase di recupero si dovrà garantire l'accesso all'area dalla viabilità principale ed armonizzare le aree a destinazione agricola in modo da evitare la formazione di zone intercluse;
36. I lavori di riempimento e recupero devono essere realizzati secondo il cronoprogramma previsto e in stretta successione temporale con l'avanzamento dei lavori di cava ;
37. Entro sei mesi dalla scadenza dell'autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;
38. Al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dalla scadenza dell'autorizzazione;
39. Qualora venga accertata la mancata od insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Comunale dovrà immediatamente avviare le procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e per l'escussione della cauzione;
40. In esecuzione del disposto dell'art. 7, c.2 della L.R. n.69/1978 si ritiene che l'importo della cauzione o garanzia assicurativa sia fissato in **Euro 2.145.000**. La liberazione della garanzia avvenga secondo le condizioni precisate al punto b1 e c1 delle prescrizioni generali.
41. La presente cauzione si intende sostitutiva di quella attualmente stipulata.

#### **4. PRESCRIZIONI PER I MONITORAGGI**

42. Sia previsto un piano di monitoraggio, concordato tra la Ditta titolare di autorizzazione estrattiva e condiviso dal Dipartimento ARPA territorialmente competente, dove vengano individuate le componenti ambientali che necessitano di monitoraggio al fine di confermare le previsioni fatte nel SIA e di verificare il rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente.
43. Sia eseguita in corso d'opera, non appena le operazioni di scavo siano condotte alla distanza minima dal ricettore R2, una verifica strumentale delle emissioni sonore, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni finora condotte e, nel caso di eventuali criticità residue, individuare le modalità per una loro completa risoluzione, ad esempio sfruttando il terreno di scotico per la realizzazione di una duna in terra a riparo del ricettore più esposto. I risultati del suddetto

monitoraggio siano presentati, all'Amministrazione Comunale, all' ARPA e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva, della Provincia di Torino.

44. Sia approntato (art.15.2 punto 14 del DPAE) un progetto annuale «di monitoraggio e taratura finalizzato al controllo ed alla verifica in opera delle previsioni dello studio idraulico» e (art.15.4 punto 5.8 del DPAE) «un aggiornamento e verifiche topografiche e batimetriche», estese ad un adeguato tratto del Torrente Pellice anche nell'intorno dell'area di cava. I monitoraggi dovranno essere estesi anche all'alveo attivo del corso d'acqua e nelle aree golenali, ed essere effettuati almeno dopo ogni evento di piena significativo superiore alla piena ordinaria;
45. Sia comunicato ad ARPA Piemonte ed al Servizio VIA della Provincia di Torino il giorno in cui avverrà il rilievo in campo delle operazioni eseguite per il monitoraggio, almeno 15 giorni in anticipo (via e-mail a: [via.torino@arpa.piemonte.it](mailto:via.torino@arpa.piemonte.it)) e siano trasmesse in formato elettronico ad Arpa Piemonte sempre all'indirizzo e-mail precedente le comunicazioni, le relazioni e i rapporti di prova.

## 5. ADEMPIMENTI

46. Siano presentati all'Amministrazione Comunale e al Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattiva della Provincia di Torino, entro il 31 marzo di ogni anno, un consuntivo del materiale estratto annualmente, un consuntivo delle opere di recupero ambientale attuate nell'anno precedente, la previsione degli interventi da realizzare nel corso dell'anno, una relazione sullo stato di avanzamento della coltivazione e del recupero ambientale, corredata da adeguate planimetrie, sezioni e documentazione fotografica; sia presentata inoltre una relazione in merito all'attività di riempimento: in particolare indicare il/i sito/i di provenienza, le caratteristiche e i quantitativi dei materiali conferiti.
47. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'autorizzazione la società esercente è tenuta ai sensi dell'art.18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell'area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L'atto liberatorio deve essere inviato al Comune e Provincia.
48. La ditta istante è tenuta a presentare la documentazione di aggiornamento e verifica, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato "A2" costituente normativa tecnica relativa ai rilievi topografici, aerofotogrammetrici e di controllo ambientale;
49. All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.
50. Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nel presente allegato.
51. Al termine del recupero ambientale, ai fini dello svincolo della polizza fidejussoria, deve essere presentata una relazione agronomica descrittiva delle modalità del ripristino della copertura pedologica, dimostrando e documentando il recupero di un'elevata attitudine agronomica dell'area, sia in riferimento alle caratteristiche intrinseche del terreno (profondità, tessitura, pietrosità,

drenaggio interno e idromorfia, fertilità chimico-fisica, presenza orizzonti impermeabili, ecc.), sia alle caratteristiche del contesto territoriale;

52. La mancata presentazione nei termini previsti delle relazioni di cui ai punti relativi agli adempimenti e monitoraggi, costituisce motivo di avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art.17 l.r. 69/78;
53. Il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del servizio Valutazione di Impatto Ambientale;

## **6. ADEMPIMENTI SULLA SICUREZZA DEL CANTIERE**

54. L'imprenditore, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori sia tenuto a presentare denuncia di esercizio all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava e alla Provincia di Torino ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 09.04.1959, n. 128, così come modificati dall'art. 20 commi 1, 11 e 14 del D.lgs 25.11.1996, n. 624. In allegato alla suindicata denuncia di esercizio il datore di lavoro dovrà inviare al Servizio Tutela Ambientale della Provincia di Torino il "Documento di Sicurezza e Salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs n. 624/1996. In caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il titolare deve provvedere a quanto disposto dall'art. 9 del citato D.lgs 624/1996 ed a predisporre un "D.S.S. coordinato" (D.S.S.C.) da trasmettersi anch'esso in allegato alla citata denuncia di esercizio. Il D.S.S.C. deve essere inoltre presentato, prima dell'avvio delle relative attività, ogni qualvolta il titolare affidi ad imprese o a lavoratori autonomi lavori che prevedano l'interazione con le attività estrattive o anche solo lo stazionamento all'interno delle aree di cantiere;
55. All'esterno della cava deve essere apposto un cartello da cantiere resistente agli agenti atmosferici riportante le seguenti indicazioni: n° di autorizzazione dell'attività estrattiva; ragione sociale e sede legale della Ditta autorizzata alla coltivazione; ragione sociale e sede legale dell'eventuale Ditta appaltatrice; nome e numero di telefono del Direttore dei lavori e/o sorvegliante

## **7. PRESCRIZIONI GENERALI**

La Conferenza ex l.r. 44/00 per tutte le cave autorizzate esprime infine il seguente parere:

- a) In merito alla conduzione dei lavori di coltivazione:
  - a.1. il richiedente metta in atto tutti i provvedimenti necessari alla conservazione delle vie di uso pubblico esistenti, nel completo rispetto del D.P.R. n.128/1959, e provveda alla delimitazione dell'intera area di cava con i cartelli ammonitori previsti dall'art. 114 del medesimo D.P.R. 128. La loro frequenza e sistemazione siano tali da evidenziare chiaramente l'approssimarsi dell'area di cava da qualunque lato;
  - a.2. siano fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione dell'art. 23 L.R. n.69/1978 in materia di polizia mineraria e i diritti dei terzi nei termini esplicitamente richiamati dal Codice Civile;



- a.3. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute agli impianti fissi e mobili ed agli automezzi operanti in cava, la ditta esercente è tenuta al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal D.P.C.M. 01.03.1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" ed a quelli prescritti a seguito della zonizzazione del territorio comunale; la ditta è inoltre tenuta al rispetto del Decreto Legislativo 15.08.1991 n. 277 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro.
- b) la fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- b.1. l'estinzione della polizza fidejussoria sarà possibile solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte del beneficiario (amministrazione comunale o regionale) che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione;
  - b.2. è esclusa l'applicazione dell'art. 1957 del Codice Civile;
  - b.3. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta del beneficiario, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b.4. obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest'ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso;
- c) In merito al disposto di cui all'art. 7, c.3 della L.R. n.69/1978:
- c.1. nei casi richiamati nel presente allegato si ravvisa l'opportunità che la scadenza della garanzia assicurativa o fidejussoria sia stabilita con data **due anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto;
  - c.2. negli altri casi si ravvisa l'opportunità che la liberazione della garanzia fidejussoria o assicurativa sia stabilita con data di **tre anni** posteriore alla scadenza dell'autorizzazione onde consentire all'Amministrazione Comunale la verifica dell'esito favorevole delle opere di rinverdimento e/o reimpianto.
- d) Si fa presente che l'autorizzazione di cava, ai sensi dell'art. 3 L.R. n.69/1978, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.
- Le Amministrazioni Comunali in fase di nuova stesura del P.R.G. dovranno provvedere a inserire le aree estrattive nello strumento urbanistico.
- e) Al fine di preservare gli infortuni sul lavoro che potrebbero derivare dallo scarico di materiali mediante mezzi d'opera nei laghi di cava per riempimenti o ricicli, si indica che uno dei metodi corretti ai fini della massima tutela della sicurezza dei lavoratori consiste nel depositare il materiale sul piazzale antistante il lago a debita distanza dal ciglio e procedere successivamente, mediante una pala meccanica, a spingerlo dentro il bacino.